



Ministero

*per i Beni e le Attività Culturali*

 REGIONE  
PIEMONTE

11/07/2008  
MiBAC

**DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE  
DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E LA REGIONE PIEMONTE**

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTI gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la Convenzione europea sul paesaggio aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e s.m.i. (di seguito denominato “Codice”);

VISTO il Protocollo d’intesa (di seguito denominato “Protocollo”), ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Codice, tra il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato “Ministero”) e la Regione Piemonte (di seguito denominata “Regione”), sottoscritto il 28/03/2008 allo scopo di procedere in maniera congiunta alla elaborazione e alla redazione del Piano Paesaggistico esteso all’intero territorio regionale (di seguito denominato “Piano”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”.

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali*”.



Ministero

*per i Beni e le Attività Culturali*

 REGIONE  
PIEMONTE

CONSIDERATO che l'articolo 8 del Protocollo prevede che le modalità di attuazione siano indicate in un disciplinare attuativo (di seguito denominato "Disciplinare");

CONSIDERATO che il Ministero e la Regione confermano ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice l'intenzione di voler procedere alla elaborazione e alla redazione del Piano per l'intero ambito regionale, oltre a quanto già previsto dall'articolo 135, comma 1 del medesimo Codice.

CONSIDERATO che lo schema generale di convenzione di cui all'articolo 156, comma 2, del Codice, già predisposto é iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato - Regioni in sede tecnica, ma non ancora approvato;

RILEVATO che il Protocollo all'articolo 7 dispone l'impegno reciproco delle parti ad adeguare il Piano a tale schema;

RILEVATO che la ratifica della Convenzione europea sul paesaggio comporta l'obbligo di recepirne i principi nei piani paesaggistici;

PRESO ATTO che la Regione ha avviato una fase ricognitiva e di studio propedeutica alla formazione del Piano, operando attraverso le proprie strutture e con la collaborazione del Politecnico di Torino, e che tale fase di studio si è conclusa con la definizione di un "Rapporto tecnico", completato nel giugno 2007, utile a definire il quadro conoscitivo e strategico sul quale è stato impostato il processo di pianificazione paesaggistica concretizzato nella proposta di Piano definita a inizio luglio 2008;


PRESO ATTO che la Regione è attualmente dotata di un Piano Territoriale Regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, approvato nel 1997 in attuazione dei disposti dell'articolo 1-bis della legge 431/1985, che demandava a successivi piani paesistici gli approfondimenti normativi su alcune aree di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposte a vincolo di tutela;

PRESO ATTO che le Province piemontesi si sono dotate, al fine della tutela del paesaggio, di piani territoriali di coordinamento provinciale, tutti - tranne quello della provincia di Torino - con specifica considerazione dei valori paesistici in attuazione dei disposti dell'articolo 1-bis della legge n. 431/1985 e che in attuazione del Piano Territoriale vigente hanno elaborato piani paesaggistici su alcune aree di particolare pregio paesaggistico;



*Ministero*

*per i Beni e le Attività Culturali*



**REGIONE  
PIEMONTE**

PRESO ATTO che nella Regione è in atto un processo di pianificazione che vede coinvolti, oltre alla Regione stessa, molteplici enti locali e territoriali attraverso la elaborazione dei piani locali territoriali e urbanistici caratterizzati da contenuti derivati dalla pianificazione paesaggistica;

**PER DARE ATTUAZIONE ALL'INTESA SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2**

*(Oggetto del Disciplinare)*

Il presente Disciplinare regola nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative ed il cronoprogramma di attuazione del Piano Paesaggistico regionale esteso all'intero territorio della Regione come previsto dall'articolo 143 del Codice secondo gli accordi sottoscritti nel Protocollo.

**Articolo 3**

*(Piano paesaggistico regionale)*

1. In sede di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione del Piano le parti si impegnano a procedere per l'intero territorio della Regione:
  - a) alla ricognizione dell'intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice;
  - b) alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione della specifica normativa d'uso, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 141-bis;



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

 REGIONE  
PIEMONTE

- c) alla ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione. Nella relativa cartografia si procederà alla evidenziazione con particolare grafica delle aree inserite nel vincolo ai sensi della modifica apportata al comma 2 del medesimo articolo 142 dal decreto legislativo 26/03/2008, n. 63;
- d) alla eventuale individuazione di ulteriori immobili di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, lettera c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) alla individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) all'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) alla individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) alla individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) alla individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità nonché delle specifiche normative d'uso, a termini dell'articolo 135, comma 3 del Codice.
- l) alla eventuale individuazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Codice delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice stesso, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Piano e dello strumento urbanistico comunale;



Ministero

*per i Beni e le Attività Culturali*

 REGIONE  
PIEMONTE

- m) alla individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;
- n) alla individuazione di linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- o) alla individuazione di misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore di competenza regionale;
- p) alla individuazione, ai sensi dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del Codice, delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici, degli ambiti interessati dai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

#### **Articolo 4**

*(Caratteristiche della disciplina paesaggistica)*

1. La disciplina paesaggistica è contenuta nello strumento di pianificazione di livello regionale.
2. Il Piano, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individua ambiti di paesaggio, definiti in relazione alla tipologia, integrità e rilevanza dei valori paesaggistici, cui applicare specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
  - al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela nonché dei contesti individuati dal Piano medesimo;
  - all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili;
  - al recupero e alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate.
3. Il Piano detta altresì:
  - gli indirizzi e le direttive da rispettare nei piani territoriali di coordinamento provinciali e negli strumenti urbanistici comunali in sede di adeguamento al Piano ai fini della tutela del paesaggio;
  - le previsioni e le prescrizioni immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici;



Ministero

*per i Beni e le Attività Culturali*

 REGIONE  
PIEMONTE

- le misure di salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4. Inoltre, al Piano compete la definizione:

- degli obiettivi di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio;
- delle prescrizioni per l'individuazione e della disciplina dei beni paesaggistici e delle componenti che connotano il paesaggio;
- delle misure per la valorizzazione dei paesaggi regionali;
- delle strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.

#### **Articolo 5**

*(Completamento della redazione della disciplina paesaggistica del Piano)*

1. Al fine di completare l'elaborazione condivisa del Piano le strutture del Ministero e della Regione collaborano:

- al completamento del quadro conoscitivo contenuto nella proposta di Piano elaborata dalla Regione nel luglio 2008;
- alla completa identificazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice su tutto il territorio regionale, alla validazione degli esatti perimetri dei beni medesimi contenuti nella rappresentazione georeferenziata realizzata dalla Regione su carta tecnica regionale, e alla soluzione dei dubbi interpretativi sul perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico;
- alla definizione della normativa d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo;
- alla definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione;
- al riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- alla predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili e di indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi.

#### **Articolo 6**

*(Impostazione del Piano)*

1. Il Piano prende in esame, con la rappresentazione cartografica estesa uniformemente a tutto il paesaggio regionale, gli ambiti, i beni e le componenti del paesaggio medesimo,



Ministero

*per i Beni e le Attività Culturali*

 REGIONE  
PIEMONTE

al fine di riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime in attuazione del comma 4 dell'art. 131 del Codice.

2. L'elaborazione del Piano procede attraverso la definizione di una normativa primaria, volta ad assicurare, anche mediante gli strumenti di governo del territorio ai vari livelli, la conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari del paesaggio e rivolta prioritariamente a tutti gli enti pubblici territoriali nonché a tutti i soggetti che nell'esercizio di pubbliche funzioni intervengono sul territorio, ai quali è fatto obbligo di informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità; e di una normativa secondaria volta alla definizione puntuale della disciplina regionale di tutela dei beni paesaggistici in attuazione e secondo le disposizioni contenute nel Codice.

#### **Articolo 7**

*(Cronoprogramma per l'elaborazione del Piano)*

1. L'avvio della procedura di adozione e di approvazione del Piano elaborato in applicazione del Protocollo e del presente atto, avviene entro il 30/09/2008.
2. Il Piano adottato dalla Giunta regionale sarà oggetto di apposito accordo tra il Ministero e la Regione, in adempimento all'articolo 143, comma 2, del Codice.

#### **Articolo 8**

*(Collaborazione istituzionale per l'elaborazione congiunta del Piano)*

1. Il Ministero e la Regione convengono che la modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione del Piano è il coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle due Amministrazioni.
2. La collaborazione istituzionale viene svolta nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'articolo 3 del Protocollo, la cui composizione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2008 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali, è così integrata:



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

REGIONE  
PIEMONTE

- per il Ministero, dal Dirigente del Servizio II - Tutela del paesaggio della Direzione Generale PAAC o suo delegato; dal Dirigente del Servizio III - Pianificazione e Qualità del paesaggio della Direzione Generale PAAC o suo delegato; da un funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e per il Museo Antichità Egizie;
  - per la Regione, da tre funzionari con specifica competenza in materia.
3. Le parti firmatarie convengono di affidare il coordinamento del tavolo tecnico alla Regione, la quale svolgerà anche le funzioni di Segreteria, curando la redazione dei verbali e il loro invio per l'approvazione a tutti i soggetti coinvolti.
4. Per le attività derivanti dagli impegni assunti col presente Disciplinare la Regione assume tutti gli oneri di spesa necessari per la redazione e pubblicazione del Piano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Protocollo.

Torino, li ..... **17 LUG. 2008** .....

Il Direttore generale  
per la qualità e la tutela del  
paesaggio, l'architettura e  
l'arte contemporanee  
del Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Arch. Francesco PROSPERETTI

Il Direttore regionale per i  
beni culturali e paesaggistici  
del Piemonte del Ministero  
per i Beni e le Attività  
Culturali

Arch. Liliana PITTARELLO

Il Direttore della Direzione  
Regionale Programmazione  
Strategica, Politiche  
Territoriali ed Edilizia della  
Regione Piemonte

Arch. Mariella OLIVIER